

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1500-A

RELAZIONE DELLA 8ª COMMISSIONE PERMANENTE (LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI)

(RELATORE LOMBARDI)

Comunicata alla Presidenza il 1º ottobre 1993

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 27 agosto 1993,
n. 326, recante interpretazione autentica di norme riguar-
danti le competenze accessorie del personale dipendente
dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri
e dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 SETTEMBRE 1993

INDICE

Relazione	Pag.	3
Pareri:		
della 1ª Commissione permanente	»	4
della 5ª Commissione permanente	»	4
Disegno di legge	»	5
Testo del decreto-legge	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 4 della legge 22 dicembre 1980, n. 873, modificato dall'articolo 34 della legge 22 dicembre 1981, n. 797, nonché dall'articolo 14 delle norme approvate con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 53, disciplina le modalità con cui è corrisposto al personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni il cosiddetto «compenso annuale di incentivazione».

Con la legge 11 febbraio 1970, n. 29, invece, in relazione «alle responsabilità, ai rischi e ai disagi che derivano dalle funzioni effettivamente espletate» veniva istituito il cosiddetto «premio industriale», che veniva ristrutturato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1980, n. 985, quanto alle fasce di personale e alle modalità di ammissione ad usufruire del premio.

Nel corso di una verifica amministrativo-contabile alla Direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Benevento venivano sollevate, da un ispettore del Ministero del tesoro, perplessità in ordine ad alcuni criteri di valutazione nelle modalità di erogazione del compenso annuale di incentivazione, nonché delle maggiorazioni del premio industriale.

Su tale base veniva a svilupparsi una vertenza avviata dal procuratore generale presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Campania.

C'è da dire, al riguardo, che tutti i dipendenti che ne hanno diritto hanno sempre percepito, rispettivamente dal 1970 e dal 1980, i due premi incentivanti in questione, senza che mai nessuno, né Ragioneria, né Corte dei conti, eccepisse nulla sulle modalità di conteggio ed erogazione degli stessi, uguali su tutto il territorio del Paese.

Infatti, tali compensi erano erogati sulla base di criteri interpretativi elaborati a livello ministeriale ed uguali per tutti.

Comunque, a causa dei rilievi della procura della Corte dei conti campana, l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni disponeva per una interpretazione della norma la più restrittiva, suscitando la reazione del personale e dei sindacati con azioni di protesta e scioperi.

Invero, l'indubitabile natura di salario accessorio delle due incentivazioni è dimostrata anche dal fatto che esse risultano tassate con le stesse modalità delle normali retribuzioni in quanto ad IRPEF, contributo *ex* GESCAL e contributo al Servizio sanitario nazionale.

Si evince, quindi, la difficoltà di opporre, dopo tanti anni, nuove ragioni interpretative delle norme in questione al personale ed ai sindacati.

Peraltro, e più in generale, è da riflettere che, a dispetto di una mai rilevata incongruenza interpretativa degli organismi di controllo centrali, oggi si esperisce localmente un potere di controllo giurisdizionale in grado di interferire molto negativamente sulla chiarezza interpretativa e sulla correttezza dell'azione amministrativa degli organi centrali dell'Amministrazione dello Stato.

Per tutte le ragioni sopra esposte, la Commissione mi ha conferito mandato di riferire in termini favorevoli all'approvazione del disegno di legge in esame, mirante a risolvere la grave situazione mediante interpretazione autentica della normativa.

È da ricordare, infine, che l'imminente trasformazione in società per azioni di quell'Amministrazione produrrà una nuova condizione che determinerà un profondo cambiamento del regime giuridico e retributivo del personale dipendente.

LOMBARDI, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: ACQUARONE)

15 settembre 1993

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: PAVAN)

29 settembre 1991

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il provvedimento, esprime parere favorevole, per quanto di competenza, pur osservando l'inopportunità di mantenere l'attuale sistema di corresponsione del premio industriale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 27 agosto 1993, n. 326, recante interpretazione autentica di norme riguardanti le competenze accessorie del personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 28 giugno 1993, n. 211.

Decreto-legge 27 agosto 1993, n. 326, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 28 agosto 1993.

Interpretazione autentica di norme riguardanti le competenze accessorie del personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 29 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 4 della legge 22 dicembre 1980, n. 873, e successive modificazioni;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di risolvere due problemi interpretativi che hanno determinato incertezze negli organi amministrativi e grave turbamento nel personale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 agosto 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. Il primo comma dell'articolo 29 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29, va inteso nel senso che, nei giorni di assenza dal servizio per i quali compete il premio industriale, la maggiorazione del premio stesso è dovuta nella misura spettante al dipendente nella giornata precedente la suindicata assenza.

2. L'articolo 4, quarto comma, lettera c), della legge 22 dicembre 1980, n. 873, va inteso nel senso che le domeniche, le festività infrasettimanali e le giornate di riposo compensativo non sono computate ai fini del superamento del limite di centottanta giorni di assenza, che preclude l'erogazione del compenso annuale di incentivazione.

Articolo 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 agosto 1993.

SCÀLFARO

CIAMPI - PAGANI

Visto, *il Guardasigilli*: CONSO

